



COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 26/02/2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24 E DELIBERA ARERA N. 355/2025/R/RIF (BONUS SOCIALE RIFIUTI).

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei, del mese di Febbraio dalle ore 19:15 ed in continuazione, presso SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MELCHIORRE GIOVANNI	Si	DI SANTE VALENTINA	Si
DI BERARDINO TERESA	No	CAPRIONI CLARA	Si
DI GREGORIO FRANCESCA	Si	SCALZONE ADRIANA	No
ANDRENACCI GABRIELLA	No	D'AGOSTINO PASQUALE	Si
GIOSIA BERARDO	Si	SALVATORI ROBERTO	Si
POMPIZII GIOVANNI	No	MAGNO ALFONSO	Si
GAMBACORTA DOMENICO	No		

Partecipa Il Segretario Generale, QUAGLIA DR. CRISTIANO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Avv. MELCHIORRE GIOVANNI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Presenti n° 8 Assenti n° 5

Riferisce sul punto l'Assessore Di Michele.

Al termine della relazione dell'Assessore, il Segretario Comunale precisa che nella proposta di deliberazione l'art. 25 del Regolamento modificato è apparso accompagnato, nello schema di confronto, dall'art. 25 redatto nella forma della sua stesura non più in vigore. Trattandosi di evidente errore materiale e non avendo alcuna influenza nel testo del Regolamento novellato che qui si approva, tale refuso sarà corretto in fase di stesura del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione*

nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, emanato in attuazione dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 e avente ad oggetto *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*, e, in particolare l'articolo 4, comma 3, che individua l'ente erogatore delle agevolazioni tariffarie nei comuni;

VISTA la deliberazione 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e ss.mm.ii., con cui l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) e definito le modalità operative per l'erogazione automatica del bonus a partire dall'anno 2026;

PRESO ATTO che il bonus sociale rifiuti:

- è un’agevolazione economica che a partire dall’anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026), garantisce una riduzione della spesa per il servizio di gestione rifiuti a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio economico;
- è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (soglie massime ISEE soggette ad aggiornamento da parte dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente con cadenza triennale *"arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"*);
- è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE;
- viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande, essendo sufficiente che il cittadino presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e consegua un’attestazione ISEE sotto la soglia stabilita dalla normativa;
- è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti (soggetto che emette l’avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI (o della tariffa corrispettiva) pari al 25% dell’importo che viene richiesto per l’anno di competenza della DSU;
- viene corrisposto una volta all’anno entro il mese di giugno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal Gestore);

PRESO ATTO, altresì, che:

- se l’attestazione ISEE calcolata a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa i dati dell’utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) sono trasmessi – nell’anno successivo alla presentazione della DSU – al Sistema Informativo Integrato SII e al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAt, e successivamente (entro il 1 marzo) condivisi con i Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU territorialmente competenti, i quali, effettuate le dovute verifiche, applicano l’agevolazione;
- ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus;
- poiché l’ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell’anno, i Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU territorialmente competenti disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno dritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di Dicembre di ciascun anno;
- pertanto, il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nell’avviso di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU (per esempio, nel 2026, entro il mese di giugno verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sottosoglia nel 2025);
- nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti, il Gestore del servizio può trattenere l’importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall’utente. Tuttavia, per poter trattenere il bonus, il Gestore deve aver inviato un sollecito di pagamento nel quale deve essere chiaramente indicato sia il debito pregresso sia la sua intenzione di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate;
- qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l’agevolazione viene applicata solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU;

- nel caso in cui all’indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un’utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il Gestore rifiuti potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell’utente;
- per poter erogare il bonus sociale rifiuti alle famiglie in stato di disagio economico, la normativa ha introdotto un contributo che deve essere pagato da tutti gli utenti della tassa sui rifiuti. Questo contributo definito dall’Autorità (componente tariffaria perequativa UR3) serve, appunto, per finanziare il bonus sociale rifiuti per tutti coloro che ne hanno diritto. Nell’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti del 2025, gli utenti hanno quindi trovato questa nuova voce, (componente perequativa tariffaria) pari a 6 euro all’anno che servirà a pagare il bonus rifiuti che sarà erogato per l’anno 2025 nell’anno 2026 (entro il mese di giugno);

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014, e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016, n. 7 del 27/03/2019, n. 10 del 10/07/2020, n. 19 del 29/09/2020, n. 29 del 30/07/2021 e n. 25 del 27/06/2022, esecutive ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 23/01/2026, di proposta di approvazione delle modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (tari) per l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e delibera ARERA n. 355/2025/R/rif (bonus sociale rifiuti);

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, modificare il vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione adeguata alle mutate disposizioni normative e regolamentari contenute nel D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24 e nella deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e ss.mm.ii;

RITENUTO, pertanto, di intervenire con la modifica del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante l’aggiunta del comma 6 all’articolo 21, e la sostituzione del comma 3 dell’articolo 25, come sotto specificato:

Testo vigente	Testo aggiornato
ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis 5. omissis	ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. Ai sensi del D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, emanato in attuazione dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, e della deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e ss.mm.ii, è istituita e disciplinata a partire dall'anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026) l'agevolazione tariffaria, denominata bonus sociale rifiuti, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. Il bonus sociale rifiuti: - è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (soglie massime ISEE soggette ad aggiornamento da parte dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente con cadenza triennale <i>"arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"</i>); - è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE; - viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande, essendo sufficiente che il cittadino presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e consegua un'attestazione ISEE sotto la soglia stabilita dalla normativa; - è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti (soggetto che emette l'avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che

ART. 25 RISCOSSIONE 1. omissis 2. omissis 3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 4 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l'acconto in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata a conguaglio sulla base dell'importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e dell'occupazione effettivamente posta in essere, avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno. 4. omissis 5. omissis 6. omissis 7. omissis 8. omissis	possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI (o della tariffa corrispettiva) pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU; - viene corrisposto una volta all'anno entro il mese di giugno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal Gestore); ART. 25 RISCOSSIONE 1. omissis 2. omissis 3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 3 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno precedente, ognuna pari al 25% e aventi scadenze 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l'acconto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata a conguaglio sulla base dell'importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e dell'occupazione effettivamente posta in essere, avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno. 4. omissis 5. omissis 6. omissis 7. omissis 8. omissis
--	--

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto "milleproroghe"), pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 2022, che è intervenuta prevedendo, tra l'altro, che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno." (art. 3, comma 5-quinquies);
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025), articolo unico, il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000, in ordine alla sussistenza dell'urgenza ed improrogabilità dell'atto di che trattasi, stante la necessità di approvare con urgenza il regolamento, come modificato, entro il termine stabilito dalle norme sopra richiamate;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/1990;
- 2) **DI APPROVARE** le modifiche al vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante l'aggiunta del comma 6 all'articolo 21, e la sostituzione del comma 3 dell'articolo 25, secondo le risultanze di seguito specificate:

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche vengono assicurate riduzioni tariffarie attraverso la ripartizione dei costi del servizio tra le due fasce di utenze.
2. La tariffa si applica con la riduzione del 20%, sia sulla parte fissa che su quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, vengono istituite le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:
 - a) alle utenze domestiche che abbiano avviato pratiche di compostaggio dei propri scarti organici per l'utilizzo nel proprio terreno del compost prodotto, in osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel regolamento comunale di igiene urbana, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Ambiente dell'Ente, che gestirà le relative istruttorie, di apposita autocertificazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di igiene urbana, ed ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione o di altra data antecedente ivi riportata, se supportata da apposito riscontro da parte dell'ufficio ricevente. Al completamento, con esito positivo, dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Ambiente dell'Ente, la pratica verrà inoltrata all'Ufficio Tributi per il provvedimento di riduzione della tassa sui rifiuti all'utenza domestica interessata. L'autocertificazione di cui sopra ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione di parte, ovvero con provvedimento amministrativo di revoca. L'Ente o l'operatore economico affidatario del servizio verificano l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
 - b) La tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche rurali occupate dai coltivatori del fondo, a condizione che queste siano abbinate a concimaie attive.
 - c) Per i locali adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, dalle seguenti categorie di disabili:

1. non vedenti o sordomuti;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni,

la tariffa è ridotta:

- del 100%, nel caso di immobile occupato dal solo disabile;
- del 25%, nel caso di immobile occupato da uno o più componenti, oltre il disabile.

Ai fini dell'applicazione della presente riduzione tariffaria sono da considerare:

- non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visibile non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione, così come individuati esattamente dagli art. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001 n. 138;
- sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, così come definiti dall'art. 1, della legge n. 68 del 1999;
- disabili di cui ai punti 2 e 3, quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Tale agevolazione è concessa su domanda dell'interessato o del curatore e/o del tutore a condizione che questi dimostri di averne diritto mediante certificazioni rilasciate dalla competente ASL. L'agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 26 ed il tributo a tariffa piena decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

- d) Agli intestatari delle utenze domestiche che volessero adottare un cane randagio catturato sul territorio comunale ed affidato in custodia al canile convenzionato, sarà applicata una riduzione, fino alla concorrenza di € 250,00, sulla TARI annua dovuta per tale utenza, qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- iscrizione nel ruolo della Tassa sui rifiuti solidi urbani;
- disponibilità ad effettuare incontri presso il canile dove sono ospitati i cani di proprietà del Comune di Bellante, al fine di acquisire un rapporto di amicizia con l'animale prima di poterlo portare nella propria abitazione;
- garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie ed il rispetto delle disposizioni contenute nella L. R. della Regione Abruzzo n. 47 del 18/12/2013 intitolata "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli agenti di Polizia Municipale o all'associazione di tutela degli animali convenzionata con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Gli interessati all'adozione di un cane sono tenuti a presentare la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente, all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Bellante, che gestirà le relative procedure di adozione. Al completamento, con esito positivo, della procedura di affidamento, il cane passa nella proprietà dell'adottante, con relativa iscrizione all'anagrafe canina, e la pratica verrà inoltrata all'Ufficio Tributi per il provvedimento di riduzione della tassa sui rifiuti al nucleo familiare adottante l'animale. La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica, da parte degli agenti di Polizia Municipale o dei

volontari dell'associazione di tutela degli animali convenzionata con l'Ente, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane presso l'abitazione dell'affidatario. In caso di accertato maltrattamento dell'animale in affidamento, gli Agenti di Polizia Municipale provvederanno ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e ad attivare il procedimento amministrativo per la revoca dell'adozione, con contestuale comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente che provvederà alla revoca dell'agevolazione sulla TARI. In caso di cessione, decesso o smarrimento del cane avuto in affido, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre tre giorni lavorativi) all'Ufficio di Polizia Municipale dell'Ente, con decadenza dal relativo beneficio ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dall'anno successivo.

e) Sono esentati dalla TARI i locali ad uso abitazione, e le relative pertinenze, occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Detta esenzione soggiace alla seguente disciplina:

- l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente settore comunale;
- il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;
- l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare all'ufficio tributi comunale la dichiarazione di cui all'art. 26 e la tassa decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

L'esenzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato, salvo che non sia fatta domanda contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

5. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo trovano copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
6. Ai sensi del D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, emanato in attuazione dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, e della deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e ss.mm.ii, è istituita e disciplinata a partire dall'anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026) l'agevolazione tariffaria, denominata bonus sociale rifiuti, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. Il bonus sociale rifiuti:

- è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (soglie massime ISEE soggette ad aggiornamento da parte dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente con cadenza triennale *"arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"*);
- è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE;
- viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande, essendo sufficiente che il cittadino presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e consegua un'attestazione ISEE sotto la soglia stabilita dalla normativa;
- è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti (soggetto che emette l'avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI (o della tariffa corrispettiva) pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU;
- viene corrisposto una volta all'anno entro il mese di giugno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal Gestore).

ART. 25 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 3 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno precedente, ognuna pari al 25% e aventi scadenze 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l'acconto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata a conguaglio sulla base dell'importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e dell'occupazione effettivamente posta in essere, avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato

all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

3) **DI DARE ATTO** che a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica regolamentare sopra esposta entra in vigore il 1° gennaio 2026 e che per quanto non previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione ed il regolamento, come modificato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità appositamente previste;

5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul portale Amministrazione Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti;

6) **DI DICHIARARE**, con separata votazione, di esito favorevole unanime, espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza del provvedimento, dettata dalla necessità di approvare le modifiche regolamentari entro il termine stabilito dalle norme richiamate in premessa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla proposta n.ro 63 del 28/01/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato da Il Responsabile di Servizio DI GIUSEPPE MICHELE in data 28/01/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 63 del 28/01/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato da Il Responsabile di Servizio DI FABIO GIANFRANCO in data 04/02/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Avv. MELCHIORRE GIOVANNI

Il Segretario Generale
QUAGLIA DR. CRISTIANO